

Atto n° 339 09 OTT. 2020

COMUNE DI FERENTINO		
PROV. DI FROSINONE		
09 OTT. 2020		
Prot. N.	10989	
CAT.	CLAS.	FASC.



COMUNE di FERENTINO

Provincia di Frosinone

piazza giacomo matteotti n. 17 - 03013 ferentino (fr)
tel. 0775/2489; fax 0775/248232
c.f. 00229230602

<http://www.comune.ferentino.fr.it>
email: ufficioprotocollo@comune.ferentino.fr.it
pec: protocollo.ferentino@pec-cap.it

OGGETTO: Divieto di conferimento di rifiuti non prodotti sul territorio comunale; decoro delle aree destinate alla raccolta e al conferimento dei rifiuti.

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Ferentino ha affidato alla ditta Lavorgna S.r.l. Unipersonale il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani esteso a tutta la cittadinanza ed all'intero territorio comunale, mediante un sistema misto di raccolta:

- di tipo stradale a cassonetti/contenitori nelle porzioni urbane del territorio;
- di tipo porta a porta nelle porzioni non urbane del territorio;

dotando le utenze rispettivamente interessate di borsine ovvero di contenitori diversificati per le diverse frazioni (carta, vetro, plastica e metalli, organico, residuo indifferenziato);

PREMESSO che i Comuni devono favorire la riduzione della quantità di rifiuti prodotti e smaltiti sia in valore assoluto per quanto al tonnellaggio totale che in valore relativo per quanto al tonnellaggio della frazione residua indifferenziata da conferire in discarica, e ciò a vantaggio delle frazioni differenziate, favorendo il recupero ed il riciclo, migliorando il sistema di raccolta e reprimendo e sanzionando comportamenti inappropriati o illeciti;

CONSIDERATO che in via generale la gestione dei rifiuti deve conformarsi a principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

RICHIAMATO l'art. 238 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e i principi in materia TARI, dai quali si evince che la tariffa costituisce corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti, commisurata al costo del servizio stesso e dovuta da coloro i quali posseggano o detengano, sul territorio comunale, locali o aree scoperte idonei alla produzione di rifiuti;

ATTESO che è accertato un anomalo conferimento di rifiuti ai cassonetti dislocati sul territorio comunale, riferibile a rifiuti provenienti da Comuni limitrofi e apportato da soggetti non residenti, né dimoranti, né titolari di attività sul nostro territorio e, come tali, non legati al pagamento di alcuna tariffa di igiene ambientale;

CONSIDERATO che il conferimento di rifiuti da parte dei suddetti soggetti può determinare problemi di ordine igienico sanitario, sia stante il dimensionamento del servizio sulla base delle esigenze degli utenti insediati sul territorio, che per il fatto che spesso i rifiuti vengono abbandonati all'esterno dei cassonetti;

CONSIDERATO che detto conferimento comporta conseguenti maggiori costi per raccolta, trasporto e smaltimento che vanno a gravare, ingiustamente, sui contribuenti del Comune di Ferentino;

ATTESO altresì che una scorretta differenziazione da parte di alcuni cittadini pregiudica il risultato di chi, viceversa, si attiene alle regole di conferimento, impedendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del materiale conferito in discarica e il conseguente abbattimento dei costi del servizio;
PRESO ATTO, pertanto, che l'anomalo incremento dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani constatati nel territorio comunale, sia in termini assoluti che in termini relativi di eccedenza di frazione residua indifferenziata, ha una delle sue cause nel conferimento indebito di rifiuti all'interno dei contenitori stradali e/o nelle aree pubbliche adiacenti da parte di soggetti non residenti a Ferentino e/o che non sono soggetti passivi della TARI comunale;

ATTESO che la repressione di quanto sopra evidenziato è reso necessario da evidenti, concrete ed attuali ragioni di carattere igienico-sanitario ed ambientale, oltre che di decoro urbano e di sicurezza del transito pedonale e veicolare;

RILEVATO che, inoltre, quanto sopra evidenziato comporta la necessità di reiterati interventi di svuotamento dei contenitori e di pulizia straordinaria delle aree limitrofe, così distogliendo risorse umane e materiali dall'ordinario servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

RITENUTO pertanto di vietare e sanzionare il conferimento di rifiuti nei contenitori stradali cittadini da parte di soggetti non residenti a Ferentino e/o che non siano soggetti passivi della tariffa TARI, in quanto non concorrenti al sostenimento dei costi del servizio di igiene urbana;

VISTO l'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco;

VISTO altresì l'art. 16, comma 2, della legge 24.11.1981 n. 689 attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che prevedono sia equivalente al doppio del minimo edittale o, ad un terzo del massimo, qualora più favorevole al trasgressore;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 082 del 21.09.2020 con la quale, avvalendosi dell'istituto e della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è stato deliberato di differenziare i diversi importi per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni da applicarsi in ipotesi di accertata violazione delle ordinanze in materia di disciplina del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei servizi connessi di igiene urbana nel territorio comunale,

ATTESO che i comportamenti sopra descritti sono da ritenersi una palese violazione ambientale ed al decoro della città, stabilendo opportuno graduare la relativa sanzione corrispondente in ragione della gravità della violazione stessa;

VALUTATO opportuno al fine di disincentivare alcuni comportamenti illeciti ritenuti particolarmente dannosi per il mantenimento del decoro cittadino, modificare al rialzo gli importi di alcune infrazioni, tenuto in considerazione il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione;

CONSIDERATO che appare proporzionale ed adeguato al comportamento antiggiuridico prospettato determinare un importo di sanzione da pagare in misura ridotta come di seguito specificato;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 08.08.2014 e, in particolare:

- l'art. 20 che recita: "*1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani... 3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ... ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori... 4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere*";

- l'art. 30 che recita: "Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

VISTI altresì:

- l'art. 238, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 che recita: "Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani...";
- l'art. 255, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 che recita: "... chiunque... abbandona o deposita rifiuti ... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio";
- i commi 1, lett. f) e i), 3 e 4 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992, che recitano: "1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: ... f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; ... i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. ... 3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila. 4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI";

RITENUTO indispensabile intervenire nell'ambito del potere ascrivibile allo scrivente Organo di Governo in materia di igiene pubblica e sicurezza urbana, con specifici divieti e relative sanzioni amministrative, al fine di evitare l'utilizzo scorretto dei cassonetti e degli altri contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dislocati sul territorio;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.285/1992;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Ferentino;
- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 08.08.2014;
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 che al comma 1 vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
- l'art. 7 bis e l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. M. 05/08/2008, il quale attribuisce al Sindaco il potere di intervenire a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, per contrastare il degrado e migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani e la convivenza civile;

ORDINA

il divieto assoluto di conferimento di rifiuti nei cassonetti stradali e/o in ogni altra attrezzatura per la raccolta dei rifiuti e nelle aree pubbliche ad essi adiacenti ubicati sull'intero territorio comunale da parte di soggetti non residenti a Ferentino e/o che non siano soggetti passivi della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Ferentino.

DISPONE

che i trasgressori, per inosservanza della presente ordinanza sindacale, siano sanzionati con l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 150,00 per ogni conferimento, avvalendosi il Comune di Ferentino dell'istituto e della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689/1981.

DISPONE ALTRESÌ

che oltre alla sanzione pecuniaria di cui al punto precedente:

- siano applicate, a seconda degli autori dell'abbandono, le sanzioni previste dall'art. 255, comma 1 ovvero art. 256, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 per abbandono o deposito di rifiuti;
- nel caso in cui i rifiuti siano abbandonati su aree pubbliche al di fuori dei contenitori stradali, sia applicata la sanzione prevista dall'art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992, commi 1, lett. f) e i), 3 e 4;

DISPONE INFINE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ferentino;
- sia vigente dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Ferentino;
- resti valida a tempo indeterminato sino a modifica, integrazione, revoca mediante atto di rango equipollente o superiore;
- sia resa pubblica anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Ferentino e mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che sia inviata:
 - o al Comando della Polizia Municipale del Comune di Ferentino;
 - o al Comando della locale Stazione Carabinieri;
 - o al Comando della Stazione Carabinieri Forestale di Anagni;
 - o alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
 - o al Consorzio Area Sviluppo Industriale di Frosinone;
 - o al Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni;
 - o all'A.R.P.A. Lazio Frosinone;
 - o alla A.S.L. Frosinone;
 - o alla Provincia di Frosinone;
 - o alla Regione Lazio;
 - o alla Lavorgna S.r.l. Unipersonale;

E CHE

che la Polizia Municipale nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti siano incaricati del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza, dell'accertamento delle relative violazioni e della erogazione delle conseguenti sanzioni a carico dei trasgressori.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online comunale.



Il Sindaco
(avv. Antonio Pompeo)